

## **Carattere negoziale a valenza pubblicistica della convenzione accessoria ad un accordo di programma**

*Data di pubblicazione: 25/03/2015*

Il **Consiglio di Stato, Sezione IV**, con **sentenza 3 marzo 2015, n.1034**, dopo aver precisato che *"l'accordo di programma riveste la natura di atto di pianificazione e programmazione urbanistica volto alla riqualificazione di aree a mezzo di una disciplina sostanzialmente concordata tra i firmatari dell'atto stesso"* ha chiarito che *"le convenzioni accessive all'accordo costituiscono strumenti di attuazione, rivestono carattere negoziale a valenza pubblicistica[...] e sono quindi soggette alla disciplina di diritto pubblico degli accordi ex art.11 della legge n.241/90"*.

Nel caso sottoposto all'esame del Giudice di secondo grado, parte appellante invocava la disapplicazione della convenzione accessoria ad un accordo di programma.

Il Collegio ha evidenziato che la questione va esaminata in un contesto regolamentare ben preciso e caratterizzato da una disciplina di carattere pubblicistico *"che vede a monte l'accordo di programma e via via la convenzione accessiva e, a valle, la concessione edilizia, quale titolo in cui vengono trasfuse le prescrizioni recate dalla convenzione"*, ricordando altresì che la convenzione, una volta trascritta, conferisce efficacia reale agli impegni assunti dal soggetto attuatore.